



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4170 del 2011, proposto da:
Ciuffreda Domenico Quale Titolare Impresa Individuale "Geom.
Vito Ciuffreda di Ing. Domenico Ciuffreda", rappresentato e difeso
dall'avv. Raffaele De Bonis Cristalli, con domicilio eletto presso
Maria Federica Della Valle in Roma, via S. Ilaria, N. 2;

nei confronti di

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso
dall'Giacomo Aiello, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I
n. 00155/2011, resa tra le parti, concernente ESECUZIONE
SENTENZA N. 87/1991 TAR BASILICATA - REVISIONE

PREZZI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale - Ater di Potenza, rappresentato e difeso dagli avv. Marilena Galgano, Lucrezia Vaccarella, Giuseppe Vetrano, con domicilio eletto presso Lucrezia Vaccarella in Roma, Piazzale Porta Pia, 121;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte, su delega dell' avv. De Bonis, Galgano e Vetrano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il presente appello è proposto dall'ing. Domenico Ciuffrida e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, la quale ha dichiarato inammissibile un ricorso per ottemperanza presentato in quella sede giudiziaria.

Premette l'appellante che lo stesso opera come socio superstite di una compagine sociale (Geom. Vito Ciuffrida di ing. Domenico

Ciuffrida & C. s.a.s.”, la quale, affidataria di un appalto per la costruzione di edifici per l’Istituto autonomo case popolari di Potenza, con atto contrattuale del 1979, ha richiesto la revisione prezzi a partire dalla data medesima.

Ottenuta sentenza favorevole del TAR Basilicata nel 1991, venivano intraprese varie iniziative giudiziarie che culminavano con la sentenza della Corte di Cassazione che dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo.

Interveniva quindi la sentenza oggi appellata, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale non aveva agito in nessuna veste della società creditrice, ma quale titolare dell’omonima impresa impresa individuale “Geom. Vito Ciuffrida di ing. Domenico Ciuffrida”, continuatrice dell’attività della precedente s.a.s. da parte dell’unico socio superstite, che aveva deciso di non ripristinare la pluralità di soci ma di continuare l’attività della precedente s.a.s. in veste di impresa individuale.

Questi i motivi dell’appello:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2272 e 2274 cod. civ., in relazione all’art. 2323 dello stesso codice civile; in quanto il socio superstite, al di là del fatto che ha inteso continuare l’attività con impresa individuale, è comunque il soggetto concentratario di tutti i diritti e di tutti gli obblighi che fanno capo alla società, per cui aveva titolo a richiedere l’ottemperanza della decisione riguardante la

società;

Travisamento dei fatti e difetto di giurisdizione; in quanto l'atto notarile con il quale l'appellante aveva deciso, insieme con lo scioglimento della società, la continuazione dell'attività in forma individuale, era precedente alla scadenza del semestre assegnato per la ricostituzione della compagine sociale, e per essere in presenza di situazioni societarie ricadenti nella giurisdizione del giudice ordinario; Violazione dell'art. 2909 cod. civ. e violazione del giudicato; in quanto la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 1991 aveva riconosciuto il diritto alla revisione prezzi per intero a partite del 1979, per cui non restava altro da fare che dare esecuzione alla sentenza stessa.

Si costituisce in giudizio l'A.T.E.R. di Potenza, la quale si oppone all'appello, chiedendone la reiezione e formula altresì appello incidentale, incentrato sui seguenti motivi di diritto:

Inammissibilità del ricorso di primo grado, violazione dell'art. 90, comma 2, del regio decreto n. 642 del 1907 e dell'art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010; per essere trascorsi più di dieci anni dal momento dell'emanazione della sentenza di annullamento, non applicandosi nella specie la "translatio iudicii";

Inammissibilità del ricorso di primo grado; mancando la legittimazione attiva in capo al ricorrente in primo grado, per essere stato ceduto il credito alla società Tyche s.r.l.

L'appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la

quale, ulteriormente argomentando anche in confutazione del controricorso e del ricorso incidentale dell'ATER, insiste per l'accoglimento dell'appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 26 luglio 2011.

DIRITTO

L'appello principale è infondato.

Appare, infatti, corretta la decisione del primo giudice, che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto in quella sede per difetto di legittimazione attiva da parte del ricorrente (oggi appellante).

Va, invero, rilevato che la prima sentenza, che riconosceva la revisione prezzi a favore della società "Geom. Vito Ciuffrida di ing. Domenico Ciuffrida & C. s.a.s." aveva a riferimento come soggetto attivo la stessa società, per cui potevano essere legittimati a chiedere l'ottemperanza della medesima soltanto i soggetti che rappresentavano la società suddetta.

Ma la sopraindicata società, rimasta con un unico socio, veniva sciolta automaticamente per il decorso di sei mesi dal venir meno della pluralità dei soci, mentre successivamente (rogito per notaio Aquaro del 18 gennaio 2010), il socio superstite (ing. Domenico Ciuffrida) dichiarava la propria volontà di non voler ripristinare la pluralità dei soci, dichiarava di voler invece continuare l'attività della società sciolta come impresa individuale denominata "Geom. Vito Ciuffrida di ing. Domenico Ciuffrida" e procedeva senza

liquidazione, non essendoci creditori, alle operazioni di scioglimento della società.

A questo punto, la vicenda è abbastanza chiara: la concentrazione sull'unico socio superstite dei diritti e degli obblighi ricadenti sulla società può essere presa in considerazione, allorquando tale soggetto opera in tale specifica veste, come socio o liquidatore, non certamente come titolare di un'altra ditta.

E' invece avvenuto che l'ing. Ciuffrida abbia azionato il ricorso per ottemperanza proprio nella veste di titolare della ditta individuale omonima, che non è affatto un organismo che succede alla precedente società per azioni (la quale è invece estinta), e il fatto di continuare l'attività della medesima è una vicenda storica e forse affettiva ma non determina certamente alcuna congiunzione giuridica con la cessata società di persone.

La ditta individuale è un'entità giuridica totalmente diversa dalla società cessata e non può, naturalmente, vantare giuridicamente il diritto di sostituirsi ad essa nella rivendicazione di diritti che non le appartengono.

L'infondatezza dell'appello principale determina per conseguenza la improcedibilità dell'appello incidentale.

Tuttavia le spese di giudizio del presente grado, in considerazione della complessità della questione proposta, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto,

Rigetta l'appello principale.

Dichiara improcedibile l'appello incidentale-

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio
2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Adolfo Metro, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)